



COMUNE DI RICADI

Provincia di Vibo Valentia

Ricadi Piazza Municipio info 0963663001- fax 0963665800 E-mail polizia.municipale@comunicadri.gov.it

REGOLAMENTO

COMUNALE PER I PASSI

CARRABILI

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 17 DEL 22/10/2015

Articolo 1	Contenuto del regolamento
Articolo 2	Definizioni
Articolo 3	Tipologia degli accessi e dei passi carrabili
Articolo 4	Realizzazione dei passi carrabili
Articolo 5	Adeguamento dei passi carrabili esistenti
Articolo 6	Norme in deroga
Articolo 7	Modalità per il rilascio dell'autorizzazione
Articolo 8	Formalità del provvedimento di autorizzazione
Articolo 9	Documentazione necessaria
Articolo 10	Procedura per il rilascio dell'autorizzazione
Articolo 11	Validità delle autorizzazioni
Articolo 12	Tosap, canone o altri oneri
Articolo 13	Riconoscimento del passo carrabile
Articolo 14	Difficoltà di accesso al passo
Articolo 15	Revoca dell'autorizzazione
Articolo 16	Affrancazione
Articolo 17	Rinuncia al passo carrabile
Articolo 18	Subentro nell'autorizzazione
Articolo 19	Sanzioni
Articolo 20	Spese e cauzione
Articolo 21	Norme finali di rinvio
Articolo 22	Entrata in vigore

ART. 1

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di "ACCESSO CARRABILE", di "PASSO CARRABILE", e l' esposizione del cartello segnaletico.

ART. 2

DEFINIZIONI

1. Si definiscono ACCESSI:

- ***le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;***
 - ***le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada d'uso pubblico.***
2. Si definisce PASSO CARRABILE l'accesso da un'area laterale privata, idonea allo stazionamento ed al transito dei veicoli, ad un'area pubblica o privata ad uso pubblico.

ART. 3

TIPOLOGIA DEGLI ACCESSI E DEI PASSI CARRABILI

1. *Gli accessi*, secondo le caratteristiche costruttive, si distinguono in "PASSI CARRABILI" ed "ACCESSI CARRABILI".
2. Sono da considerarsi PASSI CARRABILI, ***come definiti dal comma 4 dell'art. 44 del D. L.vo 15/11/1993 n° 507***, quegli accessi caratterizzati dalla presenza di manufatti, costituiti generalmente da listoni di pietra od altri materiali, ovvero sia da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o in ogni modo da una modifica al piano stradale intesa a facilitare ***l'immissione dei veicoli nella proprietà privata.***

Quindi nella categoria dei PASSI CARRABILI sono da ricomprendere, a titolo esemplificativo, quelli costituiti :

- dallo smusso del marciapiede e dall'avvallamento dello stesso;
- dal semplice smusso del marciapiede;
- dalla copertura di un fosso con ponticello o dalla copertura della cunetta laterale;
- da un manufatto occupante l'area pubblica costruito per colmare il dislivello tra area pubblica ed area privata;
- da una modifica del piano stradale;
- da un manufatto che occupa l'area pubblica;
- dall'interruzione del marciapiede;
- dall'interruzione di un'aiuola.

3. Sono da considerarsi ACCESSI CARRABILI quei varchi che pur assolvendo alla stessa funzione dei passi carrabili sono a filo con il manto stradale ed in ogni caso manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta ad uso pubblico.

Quindi nella categoria degli ACCESSI CARRABILI sono da ricomprendere quelli:

- costituiti da una semplice copertura dell'area con manto bituminoso, ghiaioso o simile;
- che si aprono direttamente su suolo pubblico;
- arretrati su area privata e raccordati alla pubblica via con semplice utilizzo di materiale bituminoso;
- aggettanti su marciapiede, qualora non esista modifica nello stesso intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

ART. 4

REALIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

Autorizzazioni per l'apertura

1) Per la realizzazione di nuovi passi carrabili, per effettuare trasformazioni o variazioni a quelli già esistenti, sulle strade di proprietà comunale è necessaria la preventiva autorizzazione del Comune. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto del presente regolamento, delle vigenti normative edilizie, urbanistiche, del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992) e del relativo regolamento d'esecuzione (D.P.R n. 495 del 16/12/1992).

2) I passi carrabili devono essere realizzati tenute presenti le seguenti condizioni (art. 46 D.P.R n. 495 del 16/12/1992):

- a) devono essere distanti dalle intersezioni almeno m.12 e, in ogni caso, devono essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
- b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli (modifica apportata dall'art. 36 del D.P.R. n. 610 del 16/09/1996);
- c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.
- d) qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nella lettera b), deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale.
- e) I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nei permessi a costruire o altri titoli equipollenti.
- f) I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.

3) Tutti i passi carrabili che si immettono su strade comunali, devono essere individuati con apposito segnale stradale, previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio comunale competente.

4) I passi carrabili dovranno di norma essere dotati di arretramento (nel caso sia impossibile arretrare il cancello a causa delle ridotte distanze dai fabbricati o per altri motivi) dovrà essere installato il dispositivo di apertura automatico del cancello stesso.

5) I passi carrabili debbono essere costruiti con materiali durevoli, di adeguate caratteristiche, e devono essere sempre mantenuti in modo tale da evitare apporto di materiali di qualsiasi natura e lo scolo delle acque piovane sulla sede stradale.

6) Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato mediante apposito segnale stradale conforme a quello previsto nella figura II.78 del Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada.

7) I passi carrai devono essere realizzati con una larghezza d'accesso di dimensione compresa fra un limite minimo di metri 2,50 ad un massimo di metri 12,00 (possono essere concesse deroghe per misure inferiori o superiori in casi particolari, previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale).

ART. 5

ADEGUAMENTO DEI PASSI CARRABILI ESISTENTI

1. I proprietari di strutture già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, rispondenti ai requisiti di passo carrabile **o di accesso carrabile**, così come delineati nel precedente art.3 e non ancora denunciati o autorizzati devono procedere alla regolarizzazione **entro il termine di 30 gg.dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sotto il profilo dell'art. 22 del Codice della Strada** previa presentazione di apposita domanda (in marca da bollo del valore vigente) indicante il numero di accessi di cui si chiede la regolarizzazione, l'apertura dell'accesso espressa in metri lineari o in metri quadrati (se trattasi di griglia o altro), se vi è la presenza di marciapiede o manufatto oppure se l'accesso è a raso o a filo manto stradale **nonché la dimostrazione della regolarità delle opere realizzate sotto il profilo urbanistico edilizio**
2. ***L'autorizzazione sarà rilasciata previo sopralluogo e a seguito di parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale.***
3. I passi carrabili **e gli accessi carrabili** già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada (01/01/1993) devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni. Nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22 comma 2 del Codice stesso si applicano le norme in deroga previste dal presente regolamento.

ART. 6

NORME IN DEROGA

1. E' consentito il permanere del passo carrabile **o dell'accesso carrabile** nelle condizioni esistenti anche nel caso che vi sia una distanza inferiore a ml. 12 dall'intersezione stradale più vicina, purchè sia dimostrata la visibilità sia in entrata sia in uscita, nel rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, tenuto conto della classificazione della strada, dei limiti di velocità imposti su tale strada pubblica **e dell'intensità di traffico**.

ART. 7

MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE (art. 22 codice della Strada)

1. In conformità a quanto stabilito dalla Risoluzione, dell'Agenzia delle Entrate, n. 156/E del 27/05/2002 per ottenere il rilascio dell'autorizzazione l'interessato

dovrà presentare domanda in carta da bollo al competente ufficio comunale (Polizia Municipale).

ART. 8

FORMALITA' DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE (art. 22 codice della Strada)

1. Il provvedimento di autorizzazione è personale e deve indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico – amministrativo; spetta dunque al proprietario dell'area o dell'immobile inoltrare la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione.
2. L'istruttoria delle domande e il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è a cura dell'Ufficio Polizia Municipale che vi provvede sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e istruttoria.
4. Il responsabile del procedimento, nominato nell'ambito del Comando della Polizia Municipale, avrà cura dell'iter procedimentale dall'istruzione della pratica fino alla materiale consegna al concessionario del segnale autorizzativo compiendo le attività e valendosi dei poteri stabiliti dalle disposizioni di legge in materia e del presente regolamento. Il responsabile del procedimento può effettuare sopralluoghi congiuntamente ai tecnici dell'U.T.C qualora lo ritenesse necessario.

ART. 9

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 comprende i seguenti documenti:

- 1) Domanda in bollo diretta al Sindaco di Ricadi;
- 2) Titolo di godimento dell'immobile a cui è asservito il passo carraio;
- 3) Elaborato Tecnico, in duplice copia, costituito da:
 - planimetria catastale in scala 1:1.000/1:2.000 della zona;
 - planimetria quotata in scala opportuna circoscritta ai lotti interessati dall'oggetto della concessione dalla quale risulti chiaramente l'ubicazione precisa del passo carraio, la situazione attuale, la situazione di progetto nella stessa scala e la sua luce;
 - planimetria quotata indicante le distanze del passo carraio dalla più vicina intersezione, dalla più vicina curva. Sulla stessa devono essere evidenziate le eventuali presenze di manufatti su suolo pubblico (es. marciapiedi, tombini, ecc.);
 - documentazione fotografica del passo carraio, nel caso di regolarizzazione di passo carraio già esistente, o del luogo dell'intervento;
 - eventuali altri elaborati o particolari che si riterranno opportuni al fine di una più corretta istruzione della pratica;
 - eventuale richiesta motivata, di deroga alla distanza minima prevista dall'art. 46 del D.P.R n. 495 del 16/12/1992;

L'elaborato grafico dovrà essere firmato su ciascuna copia dal proprietario, o dal rappresentante legale in caso trattasi di società, istituzioni, associazioni, altri enti, fondazioni, comitati e similari, e dal tecnico incaricato.

ART. 10

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione/regolarizzazione dell'accesso carraio avviene attraverso la seguente procedura e alle seguenti condizioni:

- a) presentazione della documentazione di cui all'art. 9 del presente regolamento, ovvero di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- b) attestazione dei versamenti dovuti per le spese di sopralluogo, istruttoria e per il costo del cartello segnaletico;

Le istanze degli interessati, complete in ogni parte e corredate dagli allegati richiesti, verranno esaminate e decise nel termine di 30 giorni. Nel caso in cui per l'istruttoria della pratica si rendesse necessario richiedere documentazione integrativa, il termine di 30 giorni decorre dalla data di presentazione della documentazione richiesta.

ART. 11

VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) L'autorizzazione del passo carrabile non potrà eccedere gli anni 29 così come previsto dall'art.27 comma 5 del codice della strada, sempre che permangano le conformità al presente regolamento e sue modifiche e integrazioni; e non vengano apportate variazioni al passo carraio.
- 2) L'autorizzazione decade in caso di trasferimento della proprietà del passo carrabile, sempre che non venga inoltrata istanza di subentro dal nuovo proprietario entro 60 gg. dall'avvenuto trasferimento di proprietà.
- 3) Resta valida la facoltà del Comune di avvalersi in ogni momento della revoca nei casi previsti dal successivo art. 12.

ART.12

TOSAP, CANONE O ALTRI ONERI

- 1. I passi carrabili, così come individuati dall'art. 3, sono assoggettati al pagamento della relativa tassa TOSAP in conformità al vigente regolamento comunale TOSAP o canone o quant'altro dovuto, secondo le normative vigenti in materia, nonché al pagamento delle spese per l'istruttoria della pratica ed eventuale sopralluogo che si renda necessario per la definizione della richiesta (art.27 c.3 D.Lgs 285/92) e le spese relative al rilascio dell'apposito cartello e l'eventuale messa in opera secondo gli importi che saranno determinati con atto della Giunta Comunale.
- 2. ***Gli accessi carrabili non sono assoggettati a pagamento della tassa T.O.S.A.P. a meno che non sia stato richiesto il prescritto segnale "passo carrabile divieto di sosta", sono soggetti tuttavia, al pagamento delle spese d'istruttoria della pratica, e di quelle per l'eventuale sopralluogo necessario per la definizione della richiesta e di quelle per l'apposizione del relativo segnale, laddove ne sia stata richiesta l'apposizione.***

L'Amministrazione comunale, su espressa richiesta degli interessati e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può concedere l'area di rispetto antistante l'accesso carrabile, con conseguente apposizione del cartello identificativo. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può, comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né

l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. In tal caso si applicano le disposizioni vigenti in materia di Tosap o Canone concessori.

3. ***Il rilascio dell'autorizzazione per passo carrabile o per accesso carrabile con apposizione dell'apposito segnale, comporterà l'automatica iscrizione al ruolo del passo/accesso carrabile ai fini tributari.***
4. La riscossione della tassa ed il relativo contenzioso sono disciplinati dalle vigenti norme per l'accertamento e riscossione dei tributi locali.

ART. 13

RICONOSCIMENTO DEL PASSO CARRABILE

1. ***Ogni passo carrabile autorizzato e ogni accesso carrabile per il quale sia stato rilasciato il relativo cartello, devono essere individuati da apposita segnaletica come previsto dal vigente Codice della Strada.***
2. Il cartello segnaletico in questione è fornito dal competente ufficio comunale (Polizia Municipale) al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma necessaria al rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale per il suo acquisto e l'eventuale messa in opera.
3. ***Qualora il passo carrabile consenta l'immissione dei veicoli su tratto di strada provinciale, il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art.26 co.3 D. Lgs. 285/92, è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada, qualora la stessa attraversi il centro abitato. Al di fuori di questa ipotesi il rilascio in oggetto è di competenza dell'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni.***
4. Nella ipotesi descritta al co.3, il pagamento della TOSAP, va effettuato a favore della Provincia, secondo le modalità da quest'ultima prevista.
5. Il concessionario è tenuto ad apporre il segnale in modo ben visibile, con il bordo inferiore a non meno di cm. 60 da terra, possibilmente sul lato destro rispetto all'accesso del passo carrabile e su di una struttura muraria. I segnali installati che, per caratteristiche o ubicazione, non rispondono al dettato dei comma precedenti, dovranno essere rimossi. Il segnale di passo carrabile dovrà essere mantenuto in perfetto stato e sostituito in caso di deterioramento.

ART. 14

DIFFICOLTA' DI ACCESSO AL PASSO

1. Nel caso si determinino condizione oggettive di traffico che non consentano un reale godimento del diritto di passo, esso sarà garantito in applicazione di quanto previsto dal Codice della Strada.
2. Le modalità di attuazione saranno decise dal competente ufficio comunale (Polizia Municipale), per i diversi casi, utilizzando apposita segnaletica verticale e/o orizzontale o, quando possibile, prescrivendo modifiche del passo carrabile in oggetto.

ART. 15

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1) L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

2) L'autorizzazione può essere revocata, senza alcun diritto di restituzione del canone già versato, nei seguenti casi:

- per reiterate inottemperanze alle disposizioni del presente regolamento;
- per il mancato pagamento del canone annuale, entro 60 giorni dalla data di scadenza annuale, previa diffida formale alla regolarizzazione del pagamento. In ogni caso il titolare è tenuto al pagamento di 1/12 del canone annuo per ogni mese precedente la data di revoca.

3) Si ha reiterazione quando il titolare dell'autorizzazione viola, nell'arco di 2 anni, due delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

. ART.16

AFFRANCAZIONE

1. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. L'affrancazione è in rapporto al manufatto costituente il passo carrabile e, pertanto, non viene meno nell'ipotesi di alienazione dell'immobile. L'esercizio del diritto di affrancazione nel corso dell'anno non esclude dall'imposizione di quanto dovuto per detto anno.

ART. 17

RINUNCIA AL PASSO CARRABILE

1. Nel caso di cui al comma 3 dell'art.13 si intenda disdire un passo carrabile già esistente, gli interessati, dovranno presentare al competente ufficio comunale (Polizia Municipale), o alla Provincia una rinuncia scritta .
2. In caso di rinuncia a carico dell'utente rimane il pagamento della tassa per l'anno in corso nonché la rimessa in pristino dell'assetto stradale.
3. L'abolizione del passo carrabile è un diritto che il contribuente può esercitare in qualsiasi momento, indipendentemente dalla circostanza che il passo sia stato costruito direttamente dal Comune oppure dallo stesso contribuente previo rilascio di apposito atto di autorizzazione. Rimane comunque a suo carico il pagamento di quanto indicato al co.2.

ART. 18

SUBENTRO NELL'AUTORIZZAZIONE

1. Nel caso di trasferimento di proprietà dell'immobile l'acquirente dovrà inoltrare domanda di subentro all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione all'esposizione del cartello segnaletico (Polizia Municipale).

ART. 19

SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, sono punite ai sensi della normativa vigente.

ART. 20

SPESE E CAUZIONE

Per ogni domanda rivolta all'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare sarà fissato con deliberazione della Giunta Comunale da aggiornarsi periodicamente, che stabilisce le modalità di versamento e l'importo di eventuale cauzione da richiedersi all'interessato.

ART.21

NORME FINALI DI RINVIO

Per quanto non espressamente indicato e previsto dal presente Regolamento, si rinvia a quanto previsto dal Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92, n. 285) e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16/12/92, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle vigenti disposizioni in materia.

ART. 22

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento verrà pubblicato all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.